



**ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”**  
 PIAZZA S. ANTONINO, snc – 98051 **BARCELLONA P.G. (ME)**  
 TEL. 090/9702519 FAX: 090/9703235 C.F.: 90008810831  
[meic82500c@istruzione.it](mailto:meic82500c@istruzione.it) pec: [meic82500c@pec.istruzione.it](mailto:meic82500c@pec.istruzione.it)  
[www.icfoscolo.edu.it](http://www.icfoscolo.edu.it) Codice univoco: **UF0RXK**



**CIRCOLARE n. 39**

Barcellona P.G., 14/12/2021

**A.S. 2021 / 2022**

- **Oggetto: estratto della Legge sul “Cyberbullismo” del 29 maggio 2017 n. 71**  
 (art. 1 – “Finalità e definizioni” - Art. 3 – “Piano di azione integrato” art. 4 – “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo in ambito scolastico” - art. 5 – “Informativa alle famiglie” - art 7 – “Ammonimento”)  
 e **Disposizioni dell’I.C. “Foscolo” in materia,**  
 (da leggere e dettare, atenzionando in particolare **l’art. 7 c.1-2, l’art. 8 e la nota bene**).

A seguito della *nota prot. n. 5515 del 27 ottobre 2017* relativa al Piano Nazionale per l'educazione al rispetto, finalizzata a promuovere in tutte le scuole italiane una serie di azioni educative e formative tese alla promozione dei valori sanciti dall'*art.3 della Costituzione*; le istituzioni scolastiche sono chiamate ad avviare azioni tese a coinvolgere gli studenti, i docenti e genitori nel rispetto delle differenze al superamento dei pregiudizi.

Fanno parte del piano: le linee guida nazionali (*articolo 1 comma 16 legge 107 del 2015*) e le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo nelle scuole (*art. 4 legge 71 del 2017*).

Il *comma 16* della predetta legge assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e genitori sulle tematiche indicate dall'*art. 5, c. 2, del DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla L. del 15 ottobre 2013, n.11*.

Considerata la necessità di avviare nelle istituzioni scolastiche approfondimenti specifici sul tema dell'educazione e delle pari opportunità e della prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione sono state invitate le scuole a segnalare iniziative e buone pratiche già svolte sui temi oggetto delle linee guide.

Al fine di consentire una mappatura nazionale di dette progettualità e un'opportuna divulgazione delle migliori esperienze con l'emanazione della *legge n 71/2017* recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno Cyberbullismo*”, il MIUR ha redatto un documento di “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo” a contrasto del bullismo e del Cyberbullismo nelle scuole in sinergia con gli enti e le istituzioni, previste dalla

**Legge del 29 maggio 2017 n. 71**, la quale prevede:

- all'**art. 1** – “Finalità e definizioni”;
- all'**art. 2** – “Tutela della dignità del minore”;
- all'**art. 3** – “Piano di azione integrato”;
- all'**art. 4** – “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico”;
- all'**art. 5** – “Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero”;
- all'**art. 6** – “Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48”;
- all'**art. 7** – “Ammonimento in particolare l'art. 1 finalità e definizione.

❖ **Estratto della Legge sul “Cyberbullismo” n. 71 del 29 maggio 2017**, legge nata per prevenire i danni derivanti da manifestazioni di abuso e denigrazione attraverso l'utilizzo del web.

➤ **Art. 1 – “Finalità e definizioni”**

- **comma 1**

“La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del Cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azione e carattere preventivo con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.”

- **comma 2**

“Ai fini della presente legge, **per Cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**”

➤ **Art. 3 – “Piano di azione integrato”**

- **comma 1**

“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ... è istituito ..., il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

-... **comma 2**

“Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, ..., un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea... , e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

➤ **Art. 4 – “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico”**

-... **comma 2**

“Le linee di orientamento di cui al comma 1, ... includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché' di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education o del cyberbullismo nelle scuole; ...”

-... **comma 3**

“Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

-... **comma 5**

“... le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.”

-... **comma 6**

“I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti... promuovono, ... specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.”

➤ **Art. 5** – “Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero”

-... **comma 1**

“Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.”

➤ **Art. 7** – “Ammonimento”

- **comma 1**

“Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

- **comma 2**

“Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.”

- **comma 3**

“Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

## ❖ **Disposizioni dell'I.C. “Foscolo” misure cautelative adottate, provvedimenti, ammonimenti e sanzioni disciplinari.**

Questa istituzione tenendo conto del piano Nazionale per l'educazione e il rispetto delle linee guida Nazionali in merito al debellamento del *Cyberbullismo* nelle scuole come atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici (sms, e-mail, siti web, chat, ecc.) prevede con le seguenti

### **DISPOSIZIONI dell'I.C. “Foscolo”** (come da testo legge sottoposto a votazione finale)

dall'art. 1 all'art. 8:

#### **art. 1**

1. È fatto assoluto divieto agli studenti, singolarmente o in gruppo, di porre in atto all'interno degli edifici scolastici comportamenti tesi a danneggiare fisicamente o anche psicologicamente un loro compagno, della stessa classe o di altre classi, definiti "atti di bullismo".
2. Rientrano in tali atti l'insistenza su vistose o piccole malformazioni fisiche, difetti di dislalia, malformazioni caratteriali non usuali, differenze di razza e/o di religione delle vittime prescelte.
3. **Poiché anche la ripresa mediante telefonino di parti del corpo di altri alunni, senza essere autorizzati, può costituire una offesa, deve rientrare nella vasta gamma degli atti di bullismo anche la registrazione in video con qualunque strumento adatto all'uopo.**
4. **Anche la ripresa di atti a sfondo sessuale in video o suono con qualunque strumento rientra nella fattispecie di un atto di bullismo.**
5. **Sono sanzionate anche le riprese che scelgono come vittima i docenti.**

## **art. 2**

1. Il divieto di cui all'articolo 1 è esteso ad ogni forma di bullismo attuata non solo all'interno degli edifici scolastici ma anche al loro esterno nelle parti che rientrano nella competenza dell'autorità scolastica.

## **art. 3**

1. È fatto obbligo all'autorità scolastica venuta a conoscenza dei fatti di denunciare gli atti di bullismo alla magistratura o all'autorità di polizia giudiziaria.
2. L'autorità scolastica ha l'obbligo di richiedere, ove necessario, l'intervento del servizio sanitario nazionale.

## **art. 4**

1. Gli eventuali danni di natura morale e/o psicologica saranno oggetto di valutazione da parte di personale specializzato all'uopo consultato dall'autorità scolastica a conoscenza dei fatti.

## **art. 5**

1. L'autorità scolastica è obbligata a esaminare gli episodi di bullismo in una riunione alla quale sono chiamati a partecipare almeno uno dei genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno offeso e i genitori degli attori dell'atto di bullismo.

## **art. 6**

1. Le eventuali spese per la cura del danno prodotto saranno a completo carico dei genitori dell'alunno o degli alunni che hanno attuato l'atto di bullismo.

## **art. 7**

1. Indipendentemente dalle sanzioni di legge, gli studenti che pongono in atto azioni di bullismo saranno **sanzionati dall'Autorità scolastica con provvedimenti che**, a seconda della gravità dei fatti, possono consistere in **sospensione dalle lezioni a partire da cinque giorni e/o nella espulsione dalla scuola per un intero anno scolastico.**
2. **Gli alunni che si rendono autori di qualsiasi atto teso a danneggiare un altro individuo moralmente e/o fisicamente, oltre alle punizioni di cui sopra, devono essere obbligati a servizi sociali per un periodo di tempo proporzionale al danno effettuato.**

## **art. 8**

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli si applica anche nei casi in cui i comportamenti scorretti configurano dei veri e propri atti di vandalismo nei confronti delle cose (edificio o parti di esso e arredo scolastico).

## **N.B.**

**Disposizioni in merito all'uso dei dispositivi elettronici in ambito scolastico e relativi ammonimenti nonché provvedimenti disciplinari adottati dell'I.C. "Foscolo". (vedasi Circ. n.31 del 02/12/2021)**

Questa istituzione, infine, in merito all'utilizzo di strumenti telematici, *in primis* di cellulari e/o di *Smart watch* (orologio digitale), ha provveduto a prendere degli accorgimenti necessari per il buon espletamento delle attività didattiche. In particolare, ha provveduto all'acquisto di scatole, che si trovano presso le classi di appartenenza dei discenti, al fine di custodire i cellulari e/o gli orologi predetti.

Ogni mattina, infatti, **tutti gli alunni hanno l'obbligo assoluto di riporre tutti i dispositivi in possesso (anche se spento/i) nelle scatole che verranno:**

- custodite in classe sotto l'occhio vigile dei docenti e sotto la responsabilità e buona fede degli alunni rappresentanti di classe i quali vigileranno sulle scatole in modo oculato durante il cambio d'ora dei docenti;

**Tutti gli alunni, una volta entrati in possesso dei propri dispositivi, hanno l'obbligo e il dovere di non accenderli fino a quando NON SARANNO FUORI degli edifici scolastici.** Si ribadisce **l'obbligo assoluto per tutti gli alunni** e si sottolinea che, se qualcuno dei discenti si sottrae **alla consegna di un qualsiasi dispositivo** (non consegnato e trattenuto anche se in modalità spento) qualora venga poi, malauguratamente, sorpreso nell'utilizzo dello stesso saranno presi seri provvedimenti disciplinari, come da regolamento d'Istituto; in quanto, **è severamente vietato accenderlo all'interno dei locali scolastici, ma soprattutto è VIETATO fare riprese video** a qualsiasi titolo di alunni-compagni o/e di docenti e di conseguenza **è PROIBITO riprodurre o scambiarsi video e ancor più la diffusione/diffamazione a mezzo social di qualsiasi genere** (Facebook, You Tube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Flickr, Vine, ecc...)

**Il divieto di cellulari in classe viene esteso anche ai docenti** che avranno cura di limitarne l'uso solo per motivi strettamente necessari e legati a fini didattici. A tal uopo gli **alunni che per eventuali necessità reali e importanti, come motivi di salute, potranno usufruire del telefono della scuola** per contattare casa o i genitori sui cellulari, il tutto, **nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali anti COVID, delegando i collaboratori scolastici** che avranno cura di provvedere tramite gli uffici di segreteria

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.